

REGOLAMENTO COMUNALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

TITOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina tutte le manomissioni che riguardano il demanio del Comune di Casalbuttano *ed* Uniti destinato a strade, aree verdi o altre aree Comunali di uso pubblico.

In base al Decreto Legge del 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", il Comune di Casalbuttano *ed* Uniti in qualità di proprietario delle aree suddette, ,rilascia regolari autorizzazioni. che, in caso di assoluta necessità, consentono attraversamento od uso della sede stradale *e* relative pertinenze, con condutture idriche o elettriche sia aeree che in cavo sotterraneo ed inoltre autorizza qualsiasi opera, deposito *e* cantiere stradale.

TITOLO 2 NORME GENERALI

Art. 1 - Presentazione della domanda

Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che debba manomettere il suolo pubblico per la posa di tubazioni e cavi o per l'allaccio di fognoli e pluviali alla pubblica fognatura, o per qualsiasi lavoro che interessi la sede stradale, deve presentare domanda al Sindaco in carta bollata o su appositi moduli. La domanda deve essere completata con adeguata planimetria quotata che indichi il tracciato dello scavo e deve essere presentata al Comune già corredata dai necessari pareri rilasciati dagli Enti o Aziende che gestiscono i vari servizi. Se i lavori sono eseguiti direttamente dalla Padania Acque spa, dalla Telecom spa o dall'Enel, è necessario allegare alla domanda la planimetria dettagliata di tutti i sottoservizi esistenti sul tracciato degli scavi. Per i lavori che richiedano la chiusura totale o parziale della strada oppure la modifica della segnaletica stradale, sarà cura del Concessionario richiedere, all' ufficio di Polizia Municipale, le necessarie prescrizioni alle quali si dovrà attenere.

Art. 2 - Pagamento del deposito cauzionale

A . garanzia del ripristino delle aree manomesse è richiesto deposito , cauzionale il cui importo verrà fissato dall'Autorità comunale in base alle dimensioni dello scavo, alle condizioni della strada, alla pavimentazione esistente ed alla classificazione della strada; tale importo verrà calcolato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni mq. di scavo; sarà quindi comunicato all'interessato perchè possa provvedere al relativo versamento.

Alle società o ad enti gestori di pubblici servizi è data la possibilità di provvedere ad uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole autorizzazioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro specifico.

In tal caso potrà essere presentata idonea fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.

Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione

A seguito della richiesta scritta, completa in ogni sua parte, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportati i seguenti dati:

- a) data d'inizio dei lavori;
- b) categoria alla quale appartiene la strada;
- c) prescrizioni di ripristino;
- d) estremi del versamento del deposito cauzionale;
- e) data di fine lavori.

Art. 4 - Inizio dei lavori

Versato il deposito cauzionale e quindi ritirata l'autorizzazione sarà possibile iniziare i lavori che dovranno di norma terminare 'entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Quest'ultima dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte della Polizia Municipale.

Se per qualsiasi ragione i lavori non potranno essere iniziati o terminati secondo i termini stabiliti, si dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità Comunale che rilascerà nuova Autorizzazione.

Art. 5 - Deroche per particolari urgenze

In caso di guasti che necessitino un intervento di riparazione urgente (fughe di gas o acqua ecc.) sarà consentito che la richiesta sopra descritta, che resta in ogni caso obbligatoria, sia presentata, il giorno stesso dell'intervento o il primo giorno lavorativo successivo in caso di giorno festivo, dandone però immediata comunicazione al personale tecnico comunale reperibile.

Art. 6 - Responsabilità

L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione.

Tale responsabilità perdurerà per due anni dalla fine dei lavori e cioè per 24 mesi dalla data del completo e definitivo ripristino sancito dal sopra luogo che accerterà la restituzione del deposito cauzionale; durante tale periodo vigerà l'obbligo di intervenire, qualora se ne presentasse la necessità, per ripristinare marciapiedi o strade che, a seguito degli scavi, presentino situazioni di disagio e pericolo.

Art. 7 - Restituzione del deposito cauzionale

A seguito di richiesta scritta, da presentarsi non oltre i 24 mesi dalla data dell'autorizzazione, trascorsi 12 mesi dalla fine dei lavori sarà eseguito il sopralluogo in contraddittorio al fine di accertare la buona riuscita del lavoro e quindi si provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di ripristini mal eseguiti l'Autorità Comunale ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.

Se, entro sei mesi dalla data della comunicazione, il rifacimento non sarà terminato, non verrà più restituito il deposito cauzionale e verranno addebitate le spese di ripristino, per l'eventuale quota eccedente l'importo del deposito.

Per gli Enti o Società che avranno versato un deposito cauzionale cumulativo, si provvederà a svincolare i vari importi fissati su ogni autorizzazione.

I depositi che, alla fine dell'iter previsto, non saranno restituiti verranno utilizzati per finanziare lavori di manutenzione e ripristini sul suolo pubblico.

-Art.8 --Violazione delle norme generali

Chiunque violerà le norme del presente titolo ovvero eseguirà senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente opere o lavori, depositi e cantieri, anche temporanei, sulle strade o loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto o aree di visibilità, sarà oggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinquemilioni.

TITOLO 3 NORME TECNICHE

Art. 9 - Disposizioni generali

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'art. 25 del nuovo Codice della Strada nonché delle norme tecniche contenute nel presente Regolamento.

Per tutte le strade classificate dal Codice della Strada di tipo:

C extraurbane

D urbane di scorrimento

E urbane di quartiere

F locali

si prescrive quanto segue:

Art. 10 - Disposizioni per gli scavi e ripristini di strade asfaltate.

Art. 10.1 Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale

Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (e per tratti superiori a mt. 2) dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza di almeno cm. 100 dal ciglio stradale o dal cordolo dei marciapiedi salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio, nel caso di preesistenza di altri servizi.

Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito a frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.

Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente altrimenti si dovrà riadeguare il taglio la cui larghezza sarà di almeno cm. 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonn.;

La compattazione nello scavo della sabbia, deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 cm. di spessore;

tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati alla discarica salvo consistenti strati di materiale esclusivamente sabbioso o ghiaioso che, a giudizio dei Tecnici del Comune, potrà essere riutilizzato; tale autorizzazione sarà scritta e firmata dal Tecnico.

Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, o della cosiddetta "sabbia di cava" (che non possieda i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali) per i reinterri che vanno preferibilmente eseguiti con sabbia o sabbioncino lavato;

la massicciata stradale di mista naturale dello spessore minimo di cm. 40 dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 5 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.

Si potrà procedere quindi alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base in mista naturale bitumata dello spessore di cm. 8 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.

Il tappeto d'usura sarà esteso a tutta la sede stradale qualunque sia la larghezza dello scavo longitudinalmente eseguito, ne sarà preventivamente autorizzata l'esecuzione dal Tecnico Comunale ed inoltre dovrà essere eseguito nella stagione adatta (a clima caldo o mite).

Per motivi di assestamento l'esecuzione del tappeto potrà essere autorizzata ed eseguita anche a distanza di due anni dalla fine dei lavori di scavo e dal primo ripristino fatto con la mista bitumata; resta inteso che in caso di assestamento del piano si deve provvedere alle dovute - e tempestive ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.

A discrezione dell' Autorità Comunale potrà essere prevista, in sede di rilascio dell' autorizzazione; la fresatura della pavimentazione stradale quando ciò sia tecnicamente possibile e per uno spessore minimo di cm. 5. Nel periodo invernale, per questi scavi longitudinali, non sarà consentito l'uso di "invernale", il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata.

Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del Concessionario provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusura o sigillo o caditoia.

Nel caso di bitumature eseguite direttamente dall'Amm.ne Comunale, ogni privato dovrà provvedere a proprie spese alla rimessa in quota dei propri sigilli prima della medesima bitumatura; a questo scopo sarà comunicato almeno 30 giorni prima dell'esecuzione, l'elenco delle strade interessate, salvo casi di particolare urgenza per cui si potrà provvedere in un secondo tempo.

Art. 10.2 Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

Gli scavi che interessano, longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni, e dovrà comunque essere mantenuta tale.

Eseguito lo scavo della larghezza desiderata si dovrà comunque demolire l'intera pavimentazione che verrà quindi ricostruita mediante:

- fondazione in calcestruzzo a q.li 2, spessore di cm. 8 con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc. ogni 4 ml;
- tappetino d'usura dello spessore di cm. 3 che sarà eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede;
- per i marciapiedi interamente di cemento, strato di cm. 13 di calcestruzzo di cemento a q.li 3 con superficie finita a frattazzo, con inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 4 ml da annegare nel calcestruzzo in modo da non renderne visibile la presenza in superficie.

Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate nell'ambito dell'intervento o depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli.

Art. 10.3 Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali salvo che per quanto riguarda il ripristino finale col tappeto d'usura che dovrà essere esteso a sormonto dell'esistente sino ad una larghezza totale di almeno ml. 6.

Art. 10.4 Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi.

Gli scavi che interessano la carreggiata stradale ma di piccola entità, purché non superiori ai due metri quadrati (2 mq.) dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti salvo che per il ripristino col tappeto d'usura che dovrà sormontare di cm. 50 i bordi della pavimentazione in asfalto esistente.

Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

Nella stagione invernale sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale da sostituire poi con gli strati di bitume a caldo sopra prescritti, nella stagione adatta.

Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in cls; per più taglia distanza ravvicinata si dovrà estendere il ripristino interessato dai lavori.

Art. 11 - Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra

Art. 11.1 Scavi su strada

I ripristini di pavimentazioni in o acciottolato, cubetti di porfido, lastre masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.

Art. 11.2 Rifacimenti completi

Per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura con binder, che verrà poi sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista dal piano generale approvato dai competenti organi.

Art. 11.3 Scavi solo su marciapiedi

Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede usando materiale perfettamente integro e, se mancante, esattamente uguale all'esistente.

Nel caso non fosse possibile reperire tale materiale si dovrà rifare tutto il tratto di pavimentazione con nuovo materiale previo parere scritto ed insindacabile dell' Autorità Comunale.

Nel caso fossero previsti altri interventi, anche di altra Azienda, sullo stesso marciapiedi, si dovrà provvedere, in attesa del definiti vo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva.

Le relative spese della pavimentazione in pietra, verranno poi riparti te proporzionalmente tra le Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.

Art. 12 - Violazione delle norme tecniche

Chiunque violerà le disposizioni del presente titolo, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire cinquemilioni.

La violazione delle suddette disposizioni importa l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

TITOLO-4 NORME TRANSITORIE

Art. 13 - Abrogazioni e termini

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni in contrasto con le norme nello stesso previste.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione. Entro tre mesi dall' entrata in vigore dovranno essere regolarizzati tutti gli scavi o lavori in corso.